

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	0,00	0,00	5.058.468,82
RISCOSSIONI (+)	1.482.442,69	5.706.845,97	7.189.288,66
PAGAMENTI (-)	1.212.704,10	5.543.450,30	6.756.154,40
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			5.501.603,08
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			5.501.603,08
	(-)		1.437,42
	(+)		213,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			5.500.378,66
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)			136,42
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)			136,42
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)			136,42

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.

REV. 1754/30.12.2019
MAND. 2016/27.12.2019
RATA 2019 ASSEMBLATO
7/11/2020

203435067_HUTBB8Q.pdf
203437434_HUTBB8D.pdf
203436241_HUTBB8V.pdf
203432650_HUEXC4A.pdf

TITOLO	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
			INIT. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINALI	PREV. ORIGINALI	
			AGG. DELIBERATI	VARIANZ. DELIBERATEI	VARIANZ. DELIBERATEI	
			DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
2	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPIANTAZIONI FUSILICHE DELIBERA 148/A DEL 29.11.2019 VARIAZIONE DI BIL 148	59.999,00	3.619.074,36	3.679.073,36	0,00
2	103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPIANTAZIONI FUSILICHE DELIBERA 148/A DEL 29.11.2019 VARIAZIONE DI BIL 148	214.821,37	277.000,00	491.821,37	0,00
2	105	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPIANTAZIONI FUSILICHE DELIBERA 148/A DEL 29.11.2019 VARIAZIONE DI BIL 148	192.861,37	300.960,00	493.821,37	0,00
3	100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPIANTAZIONI FUSILICHE DELIBERA 148/A DEL 29.11.2019 VARIAZIONE DI BIL 148	1.171.294,43	904.400,00	2.075.694,43	0,00

TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA		NOTE
TIPOLOGIA	TITOLO	ESTREMO DEL 2018	ESTREMO DEL 2019	INIZ. PRESUMTI	AGG. DELIBERATI	DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
			DELIBERA 148/A DEL 29.11.2019			3.266,29				
			VARIAZIONE DI BIL 148							
3	500		IRRORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI			1.168.028,14	904.400,00	2.072.428,14	*	
			DELIBERA 148/A DEL 29.11.2019							
			VARIAZIONE DI BIL 148			673.501,78	932.294,99	1.605.796,77	*	
			DELIBERA 148/A DEL 29.11.2019							
			VARIAZIONE DI BIL 148			5.439,75		5.439,75	*	
			TENUTE PER PARTITE DI GIRO			668.062,03	932.294,99	1.600.357,02	*	
			DELIBERA 148/A DEL 29.11.2019							
			VARIAZIONE DI BIL 148			32.417,08	3.215.000,00	3.247.417,08	*	
			DELIBERA 148/A DEL 29.11.2019							
			VARIAZIONE DI BIL 148			2.871,45		2.871,45	*	
3	100		VENDETTA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI			1.171.294,43	904.400,00	2.075.694,43	*	

S
S
n
n
S
S

ESERCIZIO	ANNO	ALSTIA	MATERA	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	DI VARIAZIONE	RESIDUI	INIT. PRESENTI	AGG. DELIBERATI	DEF. INIZIO ANNO	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. DEFINITIVA	PREV. ORIGINARIE	CASSA	NOTE
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
14	1	03	1	ISPESE CORRENTI			488.931,47				3.027.752,85		3.516.684,32		
				DELIBERA 148/A DEL 29.11.2019							120.754,22+		21.976,95+		
				VARIAZIONE DI BIL. 148			95.349,84-								
				VARIAZIONE DI BIL. 148							3.148.507,07		3.538.663,27		
14	2	03	2	ISPESE IN CONTO CAPITALE			393.581,63				870.509,54		887.394,34		
				DELIBERA 148/A DEL 29.11.2019							1.897,69-		5.923,69-		
				VARIAZIONE DI BIL. 148			16.884,80								
				VARIAZIONE DI BIL. 148							4.026,00-				
16	1	03	1	ISPESE CORRENTI			12.858,80				868.611,85		881.470,65		
				DELIBERA 148/A DEL 29.11.2019							3.777.131,36		5.291.848,05		
				VARIAZIONE DI BIL. 148			771.357,42-				694.756,17+		88.668,26-		
				VARIAZIONE DI BIL. 148											
16	2	03	2	ISPESE IN CONTO CAPITALE			743.359,27				4.471.887,53		5.203.179,79		
				DELIBERA 148/A DEL 29.11.2019							2.654.997,74		5.288.780,26		
				VARIAZIONE DI BIL. 148			2.633.782,52				3.476.505,05+		108.884,44-		
				VARIAZIONE DI BIL. 148											
16	3	03	3	ISPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			154.761,50				6.131.502,79		5.179.895,82		
				DELIBERA 158/A DEL 23.12.2019							600,00+		600,00+		
				VARIAZIONE DI BIL. N. 158 DEL			0,00				600,00		600,00		
				VARIAZIONE DI BIL. N. 158 DEL											
20	1	01	1	ISPESE CORRENTI			0,00				18.000,00		18.000,00		
				DELIBERA 158/A DEL 23.12.2019							600,00-		600,00-		
				VARIAZIONE DI BIL. N. 158 DEL			0,00								
				VARIAZIONE DI BIL. N. 158 DEL							17.400,00		17.400,00		
20	1	02	1	ISPESE CORRENTI			0,00				521.676,18		521.676,18		
				DELIBERA 148/A DEL 29.11.2019							153.068,41+		521.676,18-		
				VARIAZIONE DI BIL. 148			0,00				674.744,59		0,00		

MIS	TIP	ED ESTREMI DI VARIAZIONE	BILANCIO VARIAZIONI / PAGAMENTI			
			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
			INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINALI	PREV. ORIGINALI	
			AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
			DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
RIPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO						
CAPITOLI DELL'ENTRATA						
	A		5.800.953,11	15.443.839,14	21.414.597,28	
	B		73.797,57	4.443.186,16	18.186,66	
	C		5.727.155,54	19.887.025,30	21.432.783,94	
CAPITOLI DELLA SPESA						
	A		4.898.697,21	15.443.839,14	20.342.536,35	
	B		3.352.938,57	4.443.186,16	706.357,91	
	C		1.545.758,64	19.887.025,30	19.636.178,44	

sul sito ARCONET il 9 maggio scorso è stato pubblicato il quesito n. 15 inerente la funzione del conto del tesoriere rispetto al rendiconto dell'ente.

Domanda n. 16:

In relazione alle diverse richieste pervenute dagli Enti Locali, si chiede una conferma in ordine alla diversa funzione del conto del tesoriere (art. 226 del t.u.e.l.) rispetto al rendiconto dell'Ente (art. 227 del t.u.e.l.), ossia che lo scopo del conto del tesoriere è quello di rendicontare gli incassi e i pagamenti, distinti per residuo e competenza, e che gli stessi siano nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione consolidati a seguito delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario. Ne dovrebbe conseguire pertanto che il conto del tesoriere non soggiace alle medesime regole espositive del rendiconto dell'ente e che non vi è obbligo di corrispondenza delle previsioni.

Risposta:

Si conferma che, come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 11.11 il conto del tesoriere, redatto sullo schema di cui all'allegato n. 17 del decreto legislativo n. 118 del 2011 "ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa evidenziando quindi, distinti per residuo e competenza, gli incassi e i pagamenti registrati dal tesoriere".

In particolare, il conto del tesoriere ha lo scopo di:

a) rendicontare gli incassi e i pagamenti, distinti per residuo e competenza,

b) di attestare il rispetto del doppio vincolo giuridico nella fase di estinzione degli ordinativi di pagamento.

• dello stanziamento di competenza (per i titoli in c/competenza), o dell'ammontare dei residui (per i titoli emessi in c/residui);

• dello stanziamento di cassa senza operare alcuna distinzione sullo stanziamento di cassa.

A tal fine, nel conto del tesoriere sono indicate le previsioni di competenza e di cassa "definitive", così come gli importi dei residui "definitivi".

Di norma, i residui definitivi corrispondono ai residui finali risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Tuttavia, nell'esercizio in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui, è possibile considerare i "residui definitivi" i residui finali dell'esercizio precedente che tengono conto anche delle variazioni apportate in occasione del riaccertamento straordinario.

Diversamente, nel rendiconto della gestione dell'esercizio, predisposto dagli enti, compreso quello concernente l'esercizio in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario, i residui iniziali devono sempre corrispondere ai residui finali risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. Infatti, nello schema di rendiconto è prevista una apposita voce per rappresentare l'importo dei residui oggetto del riaccertamento (ordinario e straordinario).

Sogno
←

DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174

Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, (1660187)

Vigente al: 1-6-2020

PARTE III

GIUDIZIO SUI CONTI

TITOLO I

GIUDIZIO SUI CONTI

CAPO I

((Disposizioni generali))

Art. 137

(Ambito del giudizio di conto)

1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge.

Art. 138

(Anagrafe degli agenti contabili)

1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.

2. Presso la Corte dei conti e' istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.

3. Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, e' consentito l'utilizzo delle modalita' stabilite con i decreti di cui all'articolo 6 comma 3.

4. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza.

5. All'anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

Art. 139

(Presentazione del conto)

1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.

2. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

3. Le modalita' di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilita' generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia.

Art. 140

(Deposito del conto)

1. Il conto, munito dell'attestazione di parifica, e' depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. Di tale deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante accesso all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili. I conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o piu' conti riassuntivi a cura dell'amministrazione interessata.

2. Il conto, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente, puo' essere compilato e depositato anche mediante modalita' telematiche.

3. Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

4. La segreteria della sezione verifica annualmente, anche su segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco anche riepilogativo, comunica l'omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto.

5. Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda. La documentazione e' tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto.

CAPO II

Giudizio per la resa del conto

Art. 141

(Ricorso)

1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di:

a) cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione;

b) deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto;

c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio.

d) omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell'anagrafe di cui all'articolo 138 o ((...)) anche a seguito di comunicazione ((...)) della segreteria della sezione.

2. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, designato previamente dal presidente della sezione.

3. Il ricorso contiene l'individuazione dell'agente contabile, della natura della gestione e il relativo periodo, l'amministrazione interessata, gli elementi in fatto e in diritto su cui si fonda

L'obbligo di resa del conto, la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito del conto entro il termine fissato nel decreto di cui al comma 4.

4. Il giudice monocratico decide ((...)) con decreto motivato entro trenta giorni dal deposito del ricorso; in caso di accoglimento, assegna al contabile un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale conoscenza del decreto, ((per la presentazione del conto all'amministrazione dandone notizia alla sezione giurisdizionale; assegna, altresì, un termine all'amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto presso la segreteria della sezione.))

5. Copia del ricorso e del decreto, a cura del pubblico ministero, è notificata all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui dipende.

6. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo, non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità al medesimo dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero, qualora l'agente contabile non goda di stipendio,aggio o indennità, non superiore a 1.000 euro ((, importo aggregato ai sensi dell'articolo 131, comma 2)).

7. Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d'ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2.

Art. 142

(Opposizione)

1. ((Avverso i decreti emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7,)) si può proporre opposizione al collaudo con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione ((nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.))

2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.

3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti.

4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di quaranta giorni.

5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, ((alle parti)).

Art. 143

(Udienza)

1. All'udienza, il collegio sente le parti presenti e, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno ad eventuale ulteriore attivita' istruttoria.

Art. 144

(Decisione)

1. Il giudizio per resa di conto e' definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.

2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione e' comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende ((, al responsabile del procedimento)) e al pubblico ministero.

CAP0 III

Giudizio sul conto

Art. 145

(Istruzione e relazione)

1. Il conto depositato presso la sezione giurisdizionale e' tempestivamente assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un giudice designato previamente quale relatore.

2. Il presidente della sezione giurisdizionale con proprio decreto stabilisce all'inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le prioritari cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella pianificazione dell'esame dei conti.

3. Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti ((...)) che possa avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria all'amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori materiali ((.)).
Puo' inoltre procedere ad ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, per questi ultimi previa autorizzazione del

collegio da assumersi in Camera di consiglio.)

4. La relazione sul conto conclude ((, allo stato degli atti,)) o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di risulti da riprendersi nel conto successivo, per la dichiarazione di irregolarità della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi opportuni.

Art. 146

(Decreto di discarico)

1. Qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione nella quale propone il discarico del contabile.

2. Il presidente, ove non dissenta, ordina la trasmissione della relazione al pubblico ministero, che esprime il proprio avviso entro il termine perentorio di trenta giorni.

3. Se non è espresso avviso contrario entro il termine di cui al comma 2, l'approvazione del conto è data dal presidente, con decreto di discarico.

4. Il decreto può essere anche collettivo e riferirsi tanto a conti successivi resi dallo stesso agente, quanto a conti prodotti da più contabili della stessa amministrazione o riguardanti gestioni contabili omogenee.

5. Il decreto di discarico, a cura della segreteria della sezione, è comunicato all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui esso dipende ed al pubblico ministero.

Art. 147

(Iscrizione a ruolo d'udienza)

1. Il giudice designato per l'esame del conto deposita la relazione presso la segreteria della sezione.

2. Nei casi in cui non possa provvedersi a norma dell'articolo 146, entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio ed assegna un termine per il deposito di memorie e documenti e delle conclusioni del pubblico ministero.

3. E' sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per:

a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati;

b) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti;

c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio sul conto;

d) i conti complementari, compilati per responsabilita' amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati gia' decisi;

e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto.

((4. Il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice designato per l'esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile nonche' al pubblico ministero.))

Art. 148

(Udienza di discussione)

1. All'udienza possono comparire l'agente contabile e l'amministrazione interessata. Si applica l'articolo 91.

((2. L'agente contabile puo' chiedere di essere ascoltato dal collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l'amministrazione puo' comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.))

((2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte del collegio giudicante.))

3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero esprime il proprio avviso e rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e

dell'eraio, secondo le norme della presente Parte, nonche' adotta ogni provvedimento di sua competenza, anche d'urgenza, a tutela delle ragioni erariali.

4. Durante l'esame giuridiale, il pubblico ministero non puo' disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarita' del conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui da' pronta e motivata comunicazione alla sezione giurisdizionale.

5. Quando con la responsabilita' di colui che ha reso il conto giuridiale concorra la responsabilita' di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilita'.

6. Nel caso sussistano speciali circostanze, si puo' procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.

Art. 149

(Decisione)

1. Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento interlocutorio, il collegio puo' trattenere il giudizio sul conto, oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore, affinche' prosegua l'istruttoria.

2. Quando il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Ove non si sia provveduto, l'interessato ha facolta' di richiedere i provvedimenti del caso nell'ambito di separato giudizio ad istanza di parte.

3. Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettificca dei resti da riprendersi nel conto successivo ((, ovvero dichiara l'irregolarita' della gestione contabile)).

4. In ipotesi di ammanco o di perdita accertata il collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancati e alla alienazione della cauzione versata dal contabile o comunque prestata anche da terzi, purché citati o intervenuti in giudizio.

5. Quando l'alienazione non e' autorizzata con la decisione sul conto il pubblico ministero promuove un giudizio mediante citazione notificata agli interessati. Il giudizio segue le forme del giudizi ad istanza di parte.

Art. 150

1. Il giudizio sul conto si estingue decorso cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza.
2. L'estinzione opera di diritto e, ove sia necessario, è dichiarata anche d'ufficio.
3. La segreteria della sezione da comunicazione dell'estinzione all'amministrazione interessata e al pubblico ministero, anche cumulativa in caso di estinzione di più giudizi.
4. Il conto e la relativa documentazione, se depositati in originale analogico, sono restituiti alla competente amministrazione che ne faccia espressa richiesta.
5. L'estinzione del giudizio non estingue l'azione di responsabilità.

(Estinzione)